

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29: “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020” – Oggetto assembleare n. 9082/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 3 dicembre 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020*", in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) per il 2020 ed i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo I

FINALITA'

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO ed AGRICOLTURA

Sezione I

Disciplina del Turismo

Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000

L'articolo introduce modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) come completamento dell'adeguamento al processo di riordino istituzionale in base alla quale le funzioni prima attribuite alle Province in merito all'istituzione e tenuta degli elenchi, al rilascio di attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento per l'esercizio delle professioni turistiche sono ora esercitate dalle Regione

Art. 3 - Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

La legge regionale n. 13 del 2019 all'art. 21 ha modificato la legge regionale n. 16 del 2004 in materia di strutture ricettive introducendo l'art. 35-bis che prevede l'obbligo del codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive extralberghiere che si configurano come: affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico ed attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B).

L'art. 45 della medesima legge regionale n. 13 del 2019 ha altresì previsto che con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Giunta regionale disciplini le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture ricettive extralberghiere in esame.

Si modifica pertanto in dieci mesi il termine attualmente previsto per l'emanazione della Delibera di Giunta che dovrà definire puntualmente le modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR), al fine di individuare soluzioni il più possibile uniformi a livello nazionale e di dotarsi delle strumentazioni o implementazioni necessarie a gestire i flussi informativi.

Sezione II

Itinerari turistici enogastronomici

Art. 4 - *Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 23 del 2000*

Con l'articolo in esame si modifica l'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli Itinerari turistici ed enogastronomici) contenente la norma finanziaria, al fine di aggiornarla alla luce delle integrazioni alla stessa apportate dall'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021). Quest'ultima disposizione ha inserito nell'articolo 8 della legge regionale n. 23 il comma 1-bis prevedendo la possibilità di concedere contributi anche per azioni di informazione legate a prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.

Sezione III

Norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici

Art. 5 - *Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici*

L'articolo prevede norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici.

Sezione IV

Disposizioni a sostegno delle imprese

Art. 6 - *Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2019*

L'articolo in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2019 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane). La disposizione oggetto di sostituzione è finalizzata al mantenimento e allo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi dell'art 1 della legge n. 991/1952.

Alle medesime condizioni previste dall'articolo 1 e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il comma 1 come sostituito estende gli stessi benefici (concessione di contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione a titolo di IRAP per l'anno di imposta 2017) anche ad altri soggetti, quali altri comuni montani individuati ai sensi della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la montagna) e gli ulteriori comuni ricompresi nelle aree progetto delle aree interne Alta Val Marecchia, Appennini Piacentino e parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000,00 abitanti, nonché ai comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996.

Capo III

CULTURA E LAVORO

Sezione I

Avvalimento dell'IBACN

Art. 7 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 40 del 1998*

La legge regionale 1 dicembre 1998, n.40 (*Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna*) ha esaurito da tempo la finalità di assicurare interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000" e per le celebrazioni del 1° centenario della morte di Giuseppe Verdi, mantiene la propria efficacia per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna, assicurando interventi finanziari speciali per contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale.

Gli interventi finanziari della Regione sono destinati a sostenere nuove costruzioni, recuperi e restauri di immobili di particolare

valore storico e culturale, al fine di una stabile valorizzazione del territorio e del patrimonio storico, artistico e culturale. La Regione può inoltre sostenere progetti tesi al miglioramento della fruibilità di detti immobili nonché alla valorizzazione di complessi monumentali anche a fini di promozione del turismo culturale, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.

Da decenni la Regione Emilia-Romagna opera nel settore del patrimonio e dei beni culturali avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)", organo tecnico-scientifico della Regione. Per la peculiarità della materia della legge regionale n. 40 del 1998, si ritiene pertanto opportuno ricondurne l'attuazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto, costituito dalla Regione quale strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, è infatti dotato della struttura organizzativa e delle competenze tecnico-scientifico necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate con la presente modifica normativa.

La modifica introdotta comporta inoltre che l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o concludere accordi con gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicanti la tipologia degli interventi fra quelli previsti dall'articolo 2, gli oneri a carico dei firmatari nonché i soggetti attuatori, la durata e le modalità di attuazione. Nell'ambito di tali convenzioni e accordi l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali interviene con contributi in conto capitale. Le modifiche proposte non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Le risorse che saranno autorizzate negli esercizi futuri al netto degli impegni già assunti dalla Giunta Regionale saranno trasferite a favore dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, come previsto dal comma 3 ter dell'articolo 3, e saranno ricomprese nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con riferimento alla legge regionale n. 40 del 1998 nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - Programma 2 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali " .

Sezione II

Funzioni dell'Agenzia Regionale per il Lavoro

Art. 8 - *Modifiche all'articolo 32-bis della legge regionale n. 17 del 2005*

L'articolo in esame precisa l'ambito delle funzioni spettanti all'Agenzia per il Lavoro includendo nell'ambito della gestione delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 32-bis della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), anche la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga. A tale funzione è stata aggiunta in emendamento anche l'ulteriore funzione relativa all'autorizzazione dei tirocini, a prescindere dall'eventuale finanziamento regionale.

Tale modifica, che non comporta oneri sul bilancio regionale, si rende necessaria al fine di meglio definire e concludere il processo di assegnazione delle competenze all'Agenzia Regionale per il lavoro.

Sezione III

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale n. 14 del 2015*

L'articolo contiene una norma di garanzia relativa al trattamento dei dati personali in relazione alla legge n. 14 del 2015 (a favore dell'inserimento lavorativo delle categorie vulnerabili).

CAPO IV

TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 10 - *Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991*

La disposizione introduce modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

Con la presente norma viene integrato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n.17 del 1991 prevedendo la possibilità di destinare contributi ai Comuni e agli Enti parco al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattive.

L'articolo prevede che le somme introitate dai Comuni a fronte dell'esercizio dell'attività estrattiva e devolute alla Regione

nella percentuale del 5% possano essere destinate da quest'ultima alla concessione di contributi ai Comuni per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica nelle aree interessate da attività estrattive, entro i limiti delle somme effettivamente introitate.

Art. 11 - Misure per iniziative a ridotto impatto ambientale

L'articolo - che prevede misure per iniziative a ridotto impatto ambientale - comporta al comma 1 una modifica all'articolo 99 bis della legge regionale n. 3 del 1999 (Riforma del sistema regionale e locale) prevedendo la soppressione del limite del 75% delle spese ammissibili (stabilito dal comma 5 del medesimo articolo), qualora siano concessi contributi finalizzati alla realizzazione di "ecofeste" a ridotto impatto ambientale.

Il comma 2 comporta una modifica al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva). Scopo della disposizione è quello di premiare gli esercenti commerciali che vendono prodotti sfusi, contrastare la diffusione degli imballaggi, ridurre la plastica e migliorare l'ambiente.

Il comma 3 comporta una modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare) con lo scopo di premiare le amministrazioni che si impegnano in progetti che hanno l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti plastici.

Il comma 4 comporta una diversa ripartizione del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015.

Tutte le modifiche introdotte dall'articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto trovano copertura negli stanziamenti ivi previsti con riferimento alle leggi di settore sopra citate.

CAPO V

SANITA'

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004

L'articolo modifica alcune norme regionali della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e di polizia mortuaria, senza comportare alcun onere sul bilancio regionale.

Art. 13 - *Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 e norma transitoria*

L'articolo interviene su alcune disposizioni della legge 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici).

Il comma 2, in particolare, detta la nuova disciplina transitoria per i Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione, ma non abbiano aperto la farmacia alla data di entrata in vigore della presente legge. A questi è data la facoltà di aprire la farmacia entro e non oltre il 2020. Scaduto tale termine, il Comune decade dall'assegnazione della sede ed, in coerenza con le norme statali, tali farmacie saranno rese disponibili per le procedure di trasferimento che saranno espletate a regime nel 2021 o per il concorso ordinario previsto per il 2022.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 14 - *Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1995*

Con la presente norma, che integra l'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali), sono introdotte modifiche alle procedure di concessione ed erogazione del contributo regionale per le spese di funzionamento previsto a favore delle Associazioni regionali delle Autonomie Locali, ANCI, UPI e UNCEM. La nuova procedura comporta che la concessione ed erogazione del contributo avvenga a seguito della presentazione di una proposta di riparto e, a differenza di quanto previsto nella norma finora in vigore, di un progetto preventivo sulle attività che le Associazioni svolgeranno nello stesso anno di richiesta del contributo, insieme al resoconto delle attività svolte nell'anno precedente. A differenza di quanto previsto nella precedente disciplina, sono inoltre inserite ulteriori finalità per il contributo regionale, in particolare quelle dirette a promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale. Si prevede inoltre che la domanda di contributo venga presentata alla Regione entro il termine del 28 febbraio dell'anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.

Agli oneri derivanti dalla presente modifica normativa si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla

legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 41 del 1995, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 1 Organi istituzionali.

Art. 15 - *Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 2 del 2003*

L'articolo, che dispone l'abrogazione della lettera b) del comma 3 dell'art. 49 della L.R. n.2 del 2003 regionale (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede, in coerenza con quanto già disposto dal Decreto legge 29 marzo 2016 n. 42, articolo 2 sexies lettera a), che siano esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (ISEE) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. La disposizione, che risponde ad esigenze di puro adeguamento normativo dell'ordinamento regionale a quello statale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 - *Entrata in vigore*

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.